

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

del 12 aprile 2018

Il Municipio di Bissone

richiamati il Regolamento comunale sulle tasse in materia di polizia locale del 4 dicembre 2017, come pure gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;

risolve:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1. La presente Ordinanza stabilisce, in conformità ai disposti del Regolamento comunale sulle tasse in materia di polizia locale, ed entro i limiti ivi indicati, l'ammontare delle singole tasse e le modalità di prelievo.
2. L'applicazione è estesa a tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Bissone, riservati i casi di noleggio della segnaletica.

Art. 2 Definizione e computo delle tasse

1. Per prestazioni particolari si intendono quelle che esulano dall'attività ordinaria di Polizia comunale.
2. I costi del personale e dei veicoli usati nell'espletamento delle prestazioni particolari sono imputati in aggiunta al costo base del servizio; fanno eccezione i casi in cui la tassa è indicata a titolo forfettario.
3. I costi effettivi di ditte esterne generati dall'intervento sono fatturati separatamente.

CAPITOLO II

Ammontare delle tasse

Art. 3 Costi del personale e dei veicoli

1. I costi del personale di Polizia sono definiti come segue:

agente/assistente o funzionario per 1 ora	CHF 100.00
per ogni successivi ¼ d'ora o frazione di ¼ d'ora	CHF 25.00
supplementi orari per servizio notturno o festivo	CHF 6.00

2. I costi dei veicoli sono definiti come segue:

autoveicolo per ogni chilometro percorso	CHF 2.00
--	----------

3. Determinante è il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

Art. 4 Noleggio segnaletica

1. Il costo del noleggio della segnaletica è definito come segue:

transenne (al giorno, al pezzo)	CHF 10.00
segnali mobili (al giorno, al pezzo)	CHF 5.00

2. Nel caso in cui il noleggio della segnaletica viene richiesto da enti, associazioni senza scopo di lucro aventi sede a Bissone, non viene prelevata alcuna tassa.
3. La mancata restituzione del materiale, come pure eventuali danni allo stesso, comportano la fatturazione del prezzo di acquisto del nuovo materiale rispettivamente del costo della riparazione.

Art. 5
Tasse di base per
prestazioni particolari

1. Scorte e sorveglianze per trasporti, accompagnamenti, cerimonie, manifestazioni e simili:

scorte per trasporti	CHF 60.00
servizio in occasione di cerimonie (forfettario)	CHF 100.00
servizio d'ordine o di circolazione per manifestazioni private, sportive, commerciali o altro (forfettario)	CHF 100.00

2. Assistenza in procedure esecutive:

intimazione atti ordinati da Autorità (per intervento, forfettario)	CHF 50.00
assistenza nelle procedure di esecuzione e dei fallimenti (per intervento, forfettario)	CHF 100.00

3. Procedure in seguito a incidenti con danneggiamenti a proprietà del Comune:

tassa amministrativa	CHF 200.00
Rapporti di constatazione	CHF 150.00

4. Prestazioni diverse:

interventi per rimozione forzata o per blocca ruota veicoli	Definito da altra Ordinanza
deposito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione forzata (al giorno, a partire dal terzo giorno di deposito)	CHF 15.00
interventi per recupero veicoli (per intervento, forfettario)	CHF 150.00
smaltimento veicoli a motore (per veicolo, forfettario)	CHF 250.00
deposito oggetti smarriti se l'oggetto restituito è rimasto in custodia per un periodo superiore ad un anno (forfettario)	CHF 10.00
ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici (per caso, forfettario)	CHF 100.00
altri interventi di polizia particolari e su richiesta ingiustificata (forfettario)	CHF 150.00

Art. 6
Tasse di cancelleria

Sono previste le seguenti tasse di cancelleria:

rilascio copie di rapporti/estratti (per copia)	CHF 30.00
rilascio di formulistica standard (per formulario)	CHF 10.00

Art. 7
Casi particolari o diversi

Per altre casistiche, come pure quelle non previste dal Regolamento che richiedono una prestazione particolare di Polizia, la tassa viene fissata di volta in volta secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico.

Art. 8
IVA

Qualora la prestazione erogata e/o il Servizio erogante fossero assoggettati all'IVA, la tariffa è da intendere senza IVA.

Art. 9
Pagamento e modalità di riscossione

1. Le tasse devono essere pagate al momento del rilascio della documentazione oppure a prestazione eseguita.
2. Possono essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione.
3. Il pagamento avviene in contanti dietro ricevuta o tramite fatturazione.
4. Le modalità di riscossione sono definite dall'Ordinanza Municipale del 09.04.2014 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali.

Art. 10
Esenzioni

Il Municipio può decidere di prescindere dal prelievo delle tasse, unicamente in casi giustificati e particolari.

CAPITOLO III

Disposizioni amministrative e finali

Art. 11
Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni dell'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla data di notificazione/intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di Legge.

Art. 12
Abrogazioni

La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni disposizione con essa incompatibile o contraria.

Art. 13
Entrata in vigore

L'Ordinanza entra in vigore immediatamente, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 14
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 16 aprile 2018 al 16 maggio 2018.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 163/2018.